

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 205

47° anno

9 giugno 2004

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Banca centrale europea

2004/501/CE:

- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 21 aprile 2004, che modifica l'indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) (BCE/2004/4)** 1

2004/502/CE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 22 aprile 2004, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE/2004/5)** 5

2004/503/CE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 22 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti (BCE/2004/6).....** 7

2004/504/CE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 22 aprile 2004, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato (BCE/2004/7).....** 9

2004/505/CE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 22 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea, per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e per questioni finanziarie correlate (BCE/2004/8)** 13

2004/506/CE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 22 aprile 2004, che modifica la decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2004/9)** 17

2004/507/CE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 23 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti (BCE/2004/10)** 19

1



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

BANCA CENTRALE EUROPEA

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 aprile 2004

che modifica l'indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target)

(BCE/2004/4)

(2004/501/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato, e dell'articolo 3.1, quarto trattino, dello statuto, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) promuovono il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

(2) Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto, la BCE e le BCN possono predisporre i mezzi atti ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi.

(3) L'indirizzo BCE/2001/3, del 26 aprile 2001, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) ⁽¹⁾ dovrebbe essere modificato in modo da tener conto di quanto segue: in primo luogo, della decisione del Consiglio direttivo del 24 ottobre 2002 secondo la quale le BCN

dei dieci paesi aderenti all'Unione europea il 1° maggio 2004 dovrebbero avere il diritto di collegarsi a Target, senza essere a ciò obbligati; in secondo luogo, delle modifiche relative alle commissioni pagabili in relazione al meccanismo di indennizzo di Target.

(4) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

L'indirizzo BCE/2001/3 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

La prima frase del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

«I sistemi RTGS degli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono collegarsi a Target purché soddisfino i requisiti minimi comuni di cui all'articolo 3 e siano in grado di trattare l'euro come una valuta estera a fianco della propria divisa nazionale.»

⁽¹⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 72. Indirizzo modificato da ultimo dall'indirizzo BCE/2003/6 (GU L 113 del 7.5.2003, pag. 10).

- 2) A decorrere dal 1° agosto 2004, l'articolo 8 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «2. Condizioni di indennizzo
- a) In relazione a un partecipante a Target mittente, sarà presa in considerazione una richiesta di commissione amministrativa e interessi compensatori qualora, a causa di un malfunzionamento:
- i) non sia stata completata nell'arco di una stessa giornata l'elaborazione di un ordine di pagamento;
- o
- ii) tale partecipante a Target, pur potendo dimostrare la propria intenzione di emettere un ordine di pagamento in Target, non sia stato in grado di farlo poiché il sistema nazionale di RTGS in quel momento non lo ha consentito (stop-sending status).
- b) Con riguardo a un partecipante a Target destinatario, sarà presa in considerazione una richiesta di commissione amministrativa qualora, a causa di un malfunzionamento, tale partecipante non ha ricevuto un pagamento che si aspettava di ricevere via Target nel giorno del malfunzionamento. In tal caso sarà presa in considerazione anche una richiesta di interessi compensatori qualora:
- i) tale partecipante a Target abbia fatto ricorso alle operazioni di finanziamento marginale o, in caso di un partecipante a Target senza accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, questi sia stato lasciato con un saldo debitore, ovvero il credito giornaliero sia stato trasformato in un credito overnight nel suo conto nell'ambito di RTGS al momento della chiusura di Target, ovvero abbia dovuto indebitarsi con la rispettiva BCN;
- e
- ii) la BCN del sistema nazionale di RTGS in cui si è verificato il malfunzionamento ("BCN del luogo del malfunzionamento") sia la BCN destinataria, o il malfunzionamento si sia verificato così tardi nell'arco della giornata di operatività di Target da rendere tecnicamente impossibile o impraticabile per il partecipante a Target destinatario il ricorso al mercato monetario.»;
- b) il paragrafo 3.1, lettera b), è sostituito dal seguente:
- «b) La commissione amministrativa è fissata in 50 EUR per il primo ordine di pagamento la cui elaborazione non sia stata completata nell'arco della stessa giornata e, in caso di molteplici adattamenti del pagamento, in 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento e infine in 12,50 EUR per ciascun ordine di pagamento successivo. La commissione amministrativa è fissata con riferimento a ciascun partecipante a Target destinatario.»;
- c) il paragrafo 3.2 è sostituito dal testo seguente:
- «3.2 Indennizzo di partecipanti a Target destinatari
- a) L'offerta d'indennizzo in conformità del meccanismo di indennizzo Target si compone o solo di una commissione amministrativa, ovvero di una commissione amministrativa e dei relativi interessi compensatori.
- b) L'importo della commissione amministrativa è determinato secondo quanto disposto nel paragrafo 3.1, lettera b), e la commissione amministrativa stessa è fissata con riferimento a ciascun partecipante a Target mittente.
- c) È applicabile il metodo di calcolo per gli interessi compensatori previsto al punto 3.1, lettera c), di cui sopra, ad eccezione del caso in cui tali interessi siano basati sulla differenza tra il tasso delle operazioni di rifinanziamento marginale e il tasso d'interesse di riferimento, e siano calcolati su un ammontare pari al ricorso, dovuto al malfunzionamento, all'operazione di rifinanziamento marginale.
- d) Per quanto concerne i partecipanti a Target destinatari di i) sistemi nazionali di RTGS di Stati membri partecipanti non controparti nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, e di ii) sistemi nazionali di RTGS di Stati membri non partecipanti, nella misura in cui un saldo debitore o una trasformazione del credito infragiornaliero in credito overnight ovvero la necessità di chiedere in prestito somme dalle rispettive BCN possano essere attribuiti al malfunzionamento, non viene applicata (e non viene considerata in casi futuri di sconfinamento, o spill-over) quella parte di tasso di penalizzazione (così come previsto dalle regole RTGS applicabili in materia) eccedente il tasso sulle operazioni

di rifinanziamento marginale e, per i partecipanti Target dei sistemi nazionali RTGS di cui al punto ii) sopra, tale sconfinamento viene ignorato ai fini dell'accesso al credito infragiornaliero e/o della permanenza nel sistema RTGS nazionale in questione.»

- 3) L'allegato I è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1° maggio 2004.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 aprile 2004.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO
SISTEMI NAZIONALI RTGS

Stato membro	Denominazione del sistema	Agente di regolamento	Sede
Belgio	Electronic Large-value Interbank Payment System (ELLIPS)	Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	Bruxelles
Germania	RTGS ^{PLUS}	Deutsche Bundesbank	Francoforte
Grecia	Hellenic Real-time Money Transfer Express System (Hermes)	Bank of Greece	Atene
Spagna	Servicios de Liquidación del Banco de España (SLBE)	Banco de España	Madrid
Francia	Transferts Banque de France (TBF)	Banque de France	Parigi
Irlanda	Irish Real-time Interbank Settlement System (IRIS)	Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	Dublino
Italia	Sistema di regolamento lordo (BIREL)	Banca d'Italia	Roma
Lussemburgo	Luxembourg Interbank Payment Systems (LIPS-Gross)	Banque centrale du Luxembourg	Lussemburgo
Paesi Bassi	TOP	De Nederlandsche Bank	Amsterdam
Austria	Austrian Real-time Interbank Settlement System (ARTIS)	Oesterreichische Nationalbank	Vienna
Portogallo	Sistema de Pagamentos de Grandes Transacções (SPGT)	Banco de Portugal	Lisbona
Finlandia	Bank of Finland (BoF-RTGS)	Suomen Pankki	Helsinki

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 aprile 2004
relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la
sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

(BCE/2004/5)

(2004/502/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 29.4 e l'articolo 49.3,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi dell'articolo 47.2, quarto trattino, dello statuto.

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽¹⁾, ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) che il 1° gennaio 2004 facevano parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»).
- (2) In vista dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e delle rispettive BCN che il 1° maggio 2004 entrano a far parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE è automaticamente accresciuto in conformità di quanto disposto dall'articolo 49.3 dello statuto. Tale incremento necessita il calcolo della ponderazione di ciascuna BCN che entra a far parte del SEBC il 1° maggio 2004, analogamente a quanto previsto dall'articolo 29.1 e in conformità del disposto dell'articolo 29.2 dello statuto. Lo schema di capitale esteso della BCE e la ponderazione di ciascuna BCN hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2004.
- (3) In conformità della decisione 2003/517/CE del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽²⁾, la Commissione europea ha fornito alla BCE i dati statistici da utilizzare per determinare lo schema di capitale esteso.

- (4) Ai sensi dell'articolo 3.3 del regolamento interno del Consiglio generale della Banca centrale europea e in vista del contributo del Consiglio generale alla presente decisione, i governatori di Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije e Národná banka Slovenska hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sulla presente decisione prima della sua adozione,

DECIDE:

Articolo 1

Arrotondamento

Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici rivisti da utilizzare per l'aumento dello schema di capitale e il totale delle cifre non raggiunga il 100 %, la differenza dovrà essere compensata come segue: i) se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0001 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %, o ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0001 punti percentuali dalla/e quota/e più grande/i, in ordine discendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %.

Articolo 2

Ponderazioni

Le ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale, come descritto nell'articolo 29 dello statuto, sono indicate qui di seguito e sono applicabili a partire dal 1° maggio 2004:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	2,5502 %
Česká národní banka	1,4584 %
Danmarks Nationalbank	1,5663 %
Deutsche Bundesbank	21,1364 %
Eesti Pank	0,1784 %
Bank of Greece	1,8974 %
Banco de España	7,7758 %
Banque de France	14,8712 %
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	0,9219 %
Banca d'Italia	13,0516 %

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.2004, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 43.

Central Bank of Cyprus	0,1300 %
Latvijas Banka	0,2978 %
Lietuvos bankas	0,4425 %
Banque centrale du Luxembourg	0,1568 %
Magyar Nemzeti Bank	1,3884 %
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	0,0647 %
De Nederlandsche Bank	3,9955 %
Oesterreichische Nationalbank	2,0800 %
Narodowy Bank Polski	5,1380 %
Banco de Portugal	1,7653 %
Banka Slovenije	0,3345 %
Národná banka Slovenska	0,7147 %
Suomen Pankki	1,2887 %
Sveriges Riksbank	2,4133 %
Bank of England	14,3822 %

*Articolo 3***Disposizioni finali**

1. La presente decisione entra in vigore il 23 aprile 2004.
2. La decisione BCE/2003/17 è abrogata a decorrere dal 1° maggio 2004.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 2004.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 aprile 2004
che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte
delle banche centrali nazionali partecipanti

(BCE/2004/6)

(2004/503/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

DECIDE:

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2003/18, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti ⁽¹⁾ ha stabilito la forma e la misura in cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») versano il capitale della Banca centrale europea (BCE) il 1° gennaio 2004.
- (2) In vista dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e delle rispettive BCN che il 1° maggio 2004 entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la decisione BCE/2004/5, del 22 aprile 2004, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽²⁾ stabilisce, a decorrere dal 1° maggio 2004, le ponderazioni assegnate alle BCN partecipanti nello schema esteso per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»).
- (3) Il capitale sottoscritto della BCE, a partire dal 1° maggio 2004, sarà pari a 5 564 669 247,19 EUR.
- (4) Lo schema di capitale esteso necessita l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2003/18 a decorrere dal 1° maggio 2004 e che determini la forma e la misura in cui le BCN partecipanti versano il capitale della BCE il 1° maggio 2004,

Articolo 1

Misura e forma del versamento del capitale

Ciascuna BCN partecipante versa per intero la propria quota di capitale della BCE sottoscritto il 1° maggio 2004. Tenendo conto delle ponderazioni descritte nell'articolo 2 della decisione BCE/2004/5, ciascuna di esse versa pertanto in tale data l'importo indicato nella seguente tabella a fianco al proprio nome:

BCN partecipante	(EUR)
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	141 910 195,14
Deutsche Bundesbank	1 176 170 750,76
Bank of Greece	105 584 034,30
Banco de España	432 697 551,32
Banque de France	827 533 093,09
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	51 300 685,79
Banca d'Italia	726 278 371,47
Banque centrale du Luxembourg	8 725 401,38
De Nederlandsche Bank	222 336 359,77
Oesterreichische Nationalbank	115 745 120,34
Banco de Portugal	98 233 106,22
Suomen Pankki	71 711 892,59

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

Ciascuna BCN partecipante ha già versato la propria quota del capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2003/18, secondo lo schema valido fino al 30 aprile 2004. Tenendo conto di ciò, in alternativa, o una BCN partecipante trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o la BCE restituisce alla BCN partecipante una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella contenuta nell'articolo 1. Tali trasferimenti sono effettuati secondo le modalità e le condizioni stabilite nella decisione BCE/2004/7, del 22 aprile 2004, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.2004, pag. 29.

⁽²⁾ Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. la pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 2004.

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 23 aprile 2004.
2. La decisione BCE/2003/18 è abrogata a decorrere dal 1° maggio 2004.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 aprile 2004
che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato

(BCE/2004/7)

(2004/504/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.5,

considerando quanto segue:

- (1) L'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema esteso per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»), come previsto dalla decisione BCE/2004/5, del 22 aprile 2004, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽¹⁾, necessita che il Consiglio direttivo determini le modalità e le condizioni per i trasferimenti di quote di capitale tra le BCN facenti parte al 30 aprile 2004 del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), al fine di assicurare che la distribuzione di tali quote corrisponda all'adeguamento effettuato.
- (2) La Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije e la Národná banka Slovenska (di seguito «BCN dei paesi aderenti») entrano a far parte del SEBC solo il 1° maggio 2004, vale a dire che eventuali trasferimenti di quote di capitale secondo l'articolo 28.5 dello statuto non rilevano nei confronti delle BCN dei paesi aderenti.
- (3) La decisione BCE/2004/6, del 22 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti ⁽²⁾ determina la forma e la misura in cui le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») versano il capitale della BCE tenendo conto dello schema esteso. La decisione BCE/2004/10, del 23 aprile 2004, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti ⁽³⁾ determina la percentuale che le BCN degli

Stati membri che non hanno adottato l'euro il 1° maggio 2004 (di seguito «BCN non partecipanti») versano nella medesima data alla luce dello schema esteso.

- (4) Le BCN partecipanti hanno versato le loro quote di capitale della BCE sottoscritto come previsto dalla decisione BCE/2003/18, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti ⁽⁴⁾. Tenendo conto di quanto sopra, l'articolo 2 della decisione BCE/2004/6 afferma che, in alternativa, o una BCN partecipante trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o la BCE restituisce alla BCN partecipante una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella contenuta nell'articolo 1 di detta decisione. Allo stesso modo, la Danmarks Nationalbank, la Sveriges Riksbank e la Bank of England hanno versato le loro quote di capitale della BCE sottoscritto come previsto dalla decisione BCE/2003/19, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti ⁽⁵⁾. Tenendo conto di ciò, l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/10 afferma che ciascuna di tali tre BCN, in alternativa, o trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o riceve dalla BCE una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella contenuta nell'articolo 1 di detta decisione. L'articolo 2, paragrafo 2, della decisione BCE/2004/10 afferma che ciascuna BCN dei paesi aderenti trasferisce alla BCE l'importo indicato a fianco al proprio nome nella tabella contenuta nell'articolo 1 della medesima decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Trasferimento di quote di capitale

Prendendo in considerazione la quota di capitale della BCE che ciascuna BCN partecipante, insieme alla Danmarks Nationalbank, alla Sveriges Riksbank e alla Bank of England avrà versato il 30 aprile 2004 e la quota di capitale della BCE che ciascuna di tali BCN verserà a partire dal 1° maggio 2004 come conseguenza dell'adeguamento delle ponderazioni descritto nell'articolo 2 della

⁽¹⁾ Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Cfr. la pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Cfr. la pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 9 del 15.1.2004, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 9 del 15.1.2004, pag. 31.

decisione BCE/2004/5, tali BCN trasferiscono quote di capitale fra di loro, per il tramite di trasferimenti alla BCE e dalla BCE, al fine di assicurare che la distribuzione delle quote di capitale effettuata il 1° maggio 2004 corrisponda alle ponderazioni adeguate. A tal fine, ciascuna BCN, in virtù del presente articolo e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, 1° maggio 2004, in alternativa, trasferisce o riceve la quota del capitale della BCE sottoscritto indicata a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato I della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento alla quota di capitale che la BCE trasferisce alla BCN e il segno negativo «-» fa riferimento alla quota di capitale che la BCN trasferisce alla BCE.

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1. Tenendo conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN ha già eventualmente versato e che versa il 1° maggio 2004, come previsto nell'articolo 1 della decisione BCE/2004/6 per quanto attiene alle BCN partecipanti e nell'articolo 1 della decisione BCE/2004/10 per quanto attiene alle BCN non partecipanti, il 3 maggio 2004 ogni BCN dovrà in alternativa o trasferire o ricevere l'importo netto (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato II della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce a quella BCN.

2. Il 3 maggio 2004 la BCE e le BCN soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 1, dovranno ciascuna trasferire separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 3 maggio 2004 sugli importi dovuti rispettivamente dalla BCE e da tali BCN in virtù del paragrafo 1. I trasferenti e i riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. I trasferimenti descritti nell'articolo 2 avvengono attraverso il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target).

2. Qualora una BCN non abbia accesso a TARGET il 3 maggio 2004, essa trasferisce in tale data gli importi descritti nell'articolo 2 tramite accredito su un conto designato a tempo debito dalla BCE.

3. Gli interessi maturati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula giorni effettivi/360, a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

4. La BCE e le BCN soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento in virtù dell'articolo 2, sono tenute a fornire a tempo debito le necessarie istruzioni per effettuare tali trasferimenti in maniera appropriata entro i termini previsti.

Articolo 4

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 23 aprile 2004.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 2004.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO I

Capitale sottoscritto dalle BCN

(EUR)

	Quota sottoscritta il 30 aprile 2004	Quota sottoscritta a partire dal 1° maggio 2004	Quota da trasferirsi
<i>BCN partecipante</i>			
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	141 485 000	141 910 195,14	+425 195,14
Deutsche Bundesbank	1 170 200 000	1 176 170 750,76	+5 970 750,76
Bank of Greece	108 070 000	105 584 034,30	-2 485 965,70
Banco de España	439 005 000	432 697 551,32	-6 307 448,68
Banque de France	825 875 000	827 533 093,09	+1 658 093,09
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	51 270 000	51 300 685,79	+30 685,79
Banca d'Italia	728 630 000	726 278 371,47	-2 351 628,53
Banque centrale du Luxembourg	8 540 000	8 725 401,38	+185 401,38
De Nederlandsche Bank	221 615 000	222 336 359,77	+721 359,77
Oesterreichische Nationalbank	115 095 000	115 745 120,34	+650 120,34
Banco de Portugal	100 645 000	98 233 106,22	-2 411 893,78
Suomen Pankki	71 490 000	71 711 892,59	+221 892,59
<i>BCN non partecipante</i>			
Česká národní banka	0	81 155 136,30	Non applicabile
Danmarks Nationalbank	86 080 000	87 159 414,42	+1 079 414,42
Eesti Pank	0	9 927 369,94	Non applicabile
Central Bank of Cyprus	0	7 234 070,02	Non applicabile
Latvijas Banka	0	16 571 585,02	Non applicabile
Lietuvos bankas	0	24 623 661,42	Non applicabile
Magyar Nemzeti Bank	0	77 259 867,83	Non applicabile
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	0	3 600 341	Non applicabile
Narodowy Bank Polski	0	285 912 705,92	Non applicabile
Banka Slovenije	0	18 613 818,63	Non applicabile
Národná banka Slovenska	0	39 770 691,11	Non applicabile
Sveriges Riksbank	133 180 000	134 292 162,94	+1 112 162,94
Bank of England	798 820 000	800 321 860,47	+1 501 860,47
Totale	5 000 000 000	5 564 669 247,19	0

ALLEGATO II
Capitale versato dalle BCN

(EUR)

	Quota versata il 30 aprile 2004	Quota versata a partire dal 1° maggio 2004	Importo trasferito
<i>BCN partecipante</i>			
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	141 485 000	141 910 195,14	+425 195,14
Deutsche Bundesbank	1 170 200 000	1 176 170 750,76	+5 970 750,76
Bank of Greece	108 070 000	105 584 034,30	-2 485 965,70
Banco de España	439 005 000	432 697 551,32	-6 307 448,68
Banque de France	825 875 000	827 533 093,09	+1 658 093,09
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	51 270 000	51 300 685,79	+30 685,79
Banca d'Italia	728 630 000	726 278 371,47	-2 351 628,53
Banque centrale du Luxembourg	8 540 000	8 725 401,38	+185 401,38
De Nederlandsche Bank	221 615 000	222 336 359,77	+721 359,77
Oesterreichische Nationalbank	115 095 000	115 745 120,34	+650 120,34
Banco de Portugal	100 645 000	98 233 106,22	-2 411 893,78
Suomen Pankki	71 490 000	71 711 892,59	+221 892,59
<i>BCN non partecipante</i>			
Česká národní banka	0	5 680 859,54	+5 680 859,54
Danmarks Nationalbank	4 304 000	6 101 159,01	+1 797 159,01
Eesti Pank	0	694 915,90	+694 915,90
Central Bank of Cyprus	0	506 384,90	+506 384,90
Latvijas Banka	0	1 160 010,95	+1 160 010,95
Lietuvos bankas	0	1 723 656,30	+1 723 656,30
Magyar Nemzeti Bank	0	5 408 190,75	+5 408 190,75
Bank Centrali ta' Malta/Central Bank of Malta	0	252 023,87	+252 023,87
Narodowy Bank Polski	0	20 013 889,41	+20 013 889,41
Banka Slovenije	0	1 302 967,30	+1 302 967,30
Národná banka Slovenska	0	2 783 948,38	+2 783 948,38
Sveriges Riksbank	6 659 000	9 400 451,41	+2 741 451,41
Bank of England	39 941 000	56 022 530,23	+16 081 530,23
Totale	4 032 824 000	4 089 277 550,12	+56 453 550,12

**DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 aprile 2004**

che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea, per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e per questioni finanziarie correlate

(BCE/2004/8)

(2004/505/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) In vista dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e delle rispettive banche centrali nazionali (BCN) che il 1° maggio 2004 entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le ponderazioni assegnate alle BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») nello schema di capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale») sono adeguate, come previsto nella decisione BCE/2004/5, del 22 aprile 2004, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽¹⁾.
- (2) Tale adeguamento comporta a sua volta la necessità di adeguare i crediti che le BCN partecipanti hanno nei confronti della BCE in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto e che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta che tali BCN partecipanti hanno effettuato a favore della BCE (di seguito «crediti»).
- (3) Le BCN partecipanti i cui crediti aumentano a causa dell'estensione dello schema di capitale il 1° maggio 2004 effettuano di conseguenza un trasferimento compensativo alla BCE, mentre la BCE effettua un trasferimento compensativo alle BCN partecipanti i cui crediti diminuiscono a causa di tale estensione.
- (4) Le attività di riserva in valuta che possono essere trasferite alla BCE non possono eccedere il limite di 55 646 692 471,89 EUR, a partire dal 1° maggio 2004.
- (5) In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle aspettative legittime posti alla base dello statuto, le BCN partecipanti la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE aumenti

a causa dei summenzionati adeguamenti dovranno altresì effettuare un trasferimento compensativo a quelle BCN partecipanti la cui quota relativa diminuisca.

- (6) Le ponderazioni di ciascuna BCN partecipante valide fino al 30 aprile 2004 e a partire dal 1° maggio 2004 sono espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, come sottoscritto da tutte le BCN partecipanti, al fine di calcolare l'adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN partecipante nel valore complessivo dei mezzi propri,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- a) Per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve, come calcolato dalla BCE il 30 aprile 2004, aggiungendo o sottraendo i profitti o le perdite netti accumulati, a seconda del caso, calcolati dalla BCE, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 30 aprile 2004, dopo aver incluso il reddito della BCE non distribuito derivante dalle banconote in euro maturato nel mese di aprile 2004, e aver escluso il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro relativo al primo trimestre del 2004, già distribuito alle BCN. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, fatta salva la generalità del «valore complessivo dei mezzi propri», il fondo di riserva generale e gli accantonamenti equiparabili a riserve per minusvalenze da svalutazione originate dall'andamento dei tassi di cambio e dei prezzi di mercato.
- b) Per «data di trasferimento» si intende il 19 maggio 2004.
- c) «Reddito della BCE derivante dalle banconote in euro» ha il medesimo significato di «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» come definito nell'articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2002/9, del 21 novembre 2002, relativa alla distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 323 del 28.11.2002, pag. 49.

Articolo 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1. Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN partecipante aumenta a causa dell'aumento nella sua ponderazione il 1° maggio 2004, tale BCN trasferisce alla BCE, nella data di trasferimento, l'importo come determinato nel paragrafo 3.
2. Se la quota di una BCN partecipante nel valore complessivo dei mezzi propri diminuisce a causa della diminuzione nella sua ponderazione il 1° maggio 2004, tale BCN riceve dalla BCE, nella data di trasferimento, l'importo come determinato nel paragrafo 3.
3. La BCE, il 14 maggio 2004 o prima di tale data, effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN partecipante o l'importo che la BCN considerata trasferisce alla BCE laddove sia applicabile il paragrafo 1, o l'importo che tale BCN riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN partecipante il 30 aprile 2004 e la ponderazione della stessa a partire dal 1° maggio 2004, e dividendo il risultato per 100.
4. Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro il 1° maggio 2004 ma è effettivamente trasferito nella data di trasferimento.
5. Nella data di trasferimento, una BCN partecipante o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferisce altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN partecipante e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.
6. Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.

Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1. I crediti delle BCN partecipanti sono adeguati il 1° maggio 2004 conformemente all'adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN partecipanti a partire dal 1° maggio 2004 è indicato nella terza colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione.

2. Ciascuna BCN partecipante, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1° maggio 2004 il valore assoluto dei crediti (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno negativo «-» fa riferimento al credito che la BCN trasferisce alla BCE e il segno «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN.

3. Il 3 maggio 2004 ciascuna BCN partecipante trasferisce o riceve il valore assoluto dell'importo (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN.

4. Il 3 maggio 2004 la BCE e le BCN partecipanti soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 3, trasferiscono inoltre separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 3 maggio 2004 sugli importi dovuti rispettivamente dalla BCE e da tali BCN. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 4

Questioni finanziarie correlate

1. In deroga a quanto previsto al terzo sottoparagrafo dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione BCE/2001/16, del 6 dicembre 2001, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002 ⁽¹⁾, i saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 31 maggio 2004, sono calcolati sulla base dello schema di capitale esteso valido a partire dal 1° maggio 2004, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 30 aprile 2004. Il tasso medio di rendimento, come descritto nell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione BCE/2001/16 è calcolato separatamente per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 30 aprile 2004 e per il periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2004. Per quest'ultimo periodo, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare tali importi, come descritto nell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione BCE/2001/16, sono registrati nei libri di ciascuna BCN con data di valuta 1° maggio 2004. In deroga al terzo periodo dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2001/16, la BCE informa le BCN dell'ammontare del reddito monetario cumulativo relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 30 aprile 2004 su una base di ogni quattro mesi e relativo al periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 giugno 2004 su una base di ogni due mesi.

2. In relazione al periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 30 aprile 2004, il reddito monetario delle BCN messo in comune, la remunerazione sui crediti delle BCN pari alle riserve in valuta conferite alla BCE e la remunerazione sui saldi interni all'Eurosistema sulle banconote in circolazione sono ripartiti e distribuiti conformemente alle ponderazioni valide al 30 aprile 2004. Il reddito della BCE sulle banconote in euro per

⁽¹⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55. Decisione modificata dalla decisione BCE/2003/22 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 39).

il primo trimestre del 2004 è ripartito in conformità delle ponderazioni valide al 30 aprile 2004 e per il secondo trimestre del 2004 è ripartito in conformità delle ponderazioni valide a partire dal 1° maggio 2004.

3. I profitti o le perdite netti della BCE, a seconda del caso, per l'esercizio finanziario 2004, sono ripartiti sulla base delle ponderazioni valide a partire dal 1° maggio 2004.

4. Qualora, secondo i calcoli effettuati dalla BCE alla fine del 2004, sia probabile che l'esercizio finanziario 2004 si concluda complessivamente in perdita, o sia probabile che i profitti netti siano inferiori al reddito della BCE derivante dalle banconote in euro per lo stesso anno, la BCE conserva il reddito derivante dalle banconote in euro per il quarto trimestre del 2004. A seconda della portata delle perdite previste, la BCE può altresì richiedere uno storno di parte o dell'intero ammontare delle distribuzioni provvisorie di reddito derivante dalle banconote in euro nel terzo, secondo e primo trimestre del 2004, in tale ordine, fino a copertura delle perdite. Nel caso in cui la BCE concluda l'esercizio finanziario 2004 in perdita e il suo reddito derivante dalle banconote in euro nello stesso esercizio non sia sufficiente a coprire tali perdite, la BCE compensa le perdite contro:

- a) fondi liberati dal fondo di riserva generale della BCE;
- b) il reddito monetario messo in comune tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2004, previa decisione del Consiglio direttivo ex articolo 33 dello statuto;
- c) il reddito monetario messo in comune tra il 1° gennaio 2004 e il 30 aprile 2004, previa decisione del Consiglio direttivo ex articolo 33 dello statuto.

5. Qualora vi siano parti del reddito distribuito della BCE derivante dalle banconote in euro nel primo trimestre 2004 che debbano essere ripagate in virtù del paragrafo 4 e qualora il reddito monetario delle BCN messo in comune tra il 1° gennaio 2004 e il 30 aprile 2004 debba essere restituito alla BCE, sono effettuati pagamenti di natura compensativa in aggiunta ai pagamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna BCN partecipante la cui ponderazione aumenti il 1° maggio 2004 effettua il pagamento alla BCE, e la BCE effettua il pagamento a ciascuna BCN partecipante la cui ponderazione diminuisca il 1° maggio 2004. I pagamenti di natura compensativa sono calcolati come segue. Il reddito totale da ripagarsi della BCE derivante dalle banconote in euro per il primo trimestre 2004 è moltiplicato per la differenza assoluta tra la ponderazione della BCN partecipante al 30 aprile 2004 e la sua ponderazione al 31 dicembre 2004 e il risultato è diviso per 100.

Il reddito monetario totale che deve essere ritrasferito per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 30 aprile 2004 è moltiplicato per la differenza assoluta tra la ponderazione della BCN partecipante al 30 aprile 2004 e la sua ponderazione al 31 dicembre 2004 e il risultato è diviso per 100. Gli interessi maturano sui pagamenti di natura compensativa relativi al reddito monetario messo in comune delle BCN tra il 1° gennaio 2005 e la data di tali pagamenti.

6. I pagamenti di natura compensativa aggiuntivi riguardanti il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro come descritti nel paragrafo 5 sono effettuati il 4 gennaio 2005. I pagamenti di natura compensativi aggiuntivi riguardanti il reddito monetario messo in comune delle BCN come descritti nel paragrafo 5, così come gli interessi su di essi maturati, sono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo alla seconda riunione del consiglio direttivo tenutasi in marzo 2005.

Articolo 5

Disposizioni generali

1. Gli interessi maturati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 5, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula $\text{giorni effettivi}/360$, a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal SEBC nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

2. I trasferimenti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, all'articolo 3 paragrafi 3 e 4, e all'articolo 4, paragrafi 5 e 6, avvengono separatamente attraverso il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target).

3. La BCE e le BCN partecipanti soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2, sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 6

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 23 aprile 2004.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 2004.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO

Crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE (*)

(EUR)

BCN partecipante	Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE, il 30 aprile 2004	Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE, dal 1° maggio 2004	Importo trasferito
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	1 414 850 000	1 419 101 951,42	+4 251 951,42
Deutsche Bundesbank	11 702 000 000	11 761 707 507,63	+59 707 507,63
Bank of Greece	1 080 700 000	1 055 840 342,96	-2 485 9657,04
Banco de España	4 390 050 000	4 326 975 513,23	-63 074 486,77
Banque de France	8 258 750 000	8 275 330 930,88	+16 580 930,88
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	512 700 000	513 006 857,90	+306 857,90
Banca d'Italia	7 286 300 000	7 262 783 714,66	-23 516 285,34
Banque centrale du Luxembourg	85 400 000	87 254 013,80	+1 854 013,80
De Nederlandsche Bank	2 216 150 000	2 223 363 597,71	+7 213 597,71
Oesterreichische Nationalbank	1 150 950 000	1 157 451 203,42	+6 501 203,42
Banco de Portugal	1 006 450 000	982 331 062,21	-24 118 937,79
Suomen Pankki	714 900 000	717 118 925,89	+2 218 925,89
Totale	39 819 200 000	39 782 265 621,70	-36 934 378,30

(*) L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre su indicate è dovuta agli arrotondamenti.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 aprile 2004
che modifica la decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all'emissione delle banconote
in euro

(BCE/2004/9)

(2004/506/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 16,

vista la decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all'emissione delle banconote in euro ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In vista dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e delle rispettive banche centrali nazionali che il 1° maggio 2004 entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la decisione BCE/2004/5, del 22 aprile 2004, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽²⁾ stabilisce, a decorrere dal 1° maggio 2004, le nuove ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE).
- (2) L'articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2001/15 definisce lo «schema di distribuzione delle banconote» mediante il riferimento all'allegato della decisione BCE/2001/15, che specifica lo schema applicabile a partire dal 1° gennaio 2004. La decisione BCE/2001/15 necessita quindi di essere modificata al fine di determinare lo schema

di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1° maggio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione BCE/2001/15

La decisione BCE/2001/15 è modificata come segue:

1. La frase conclusiva dell'articolo 1, lettera d), è sostituita dalla seguente:

«L'allegato della presente decisione specifica lo schema di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1° maggio 2004.»
2. L'allegato della decisione BCE/2001/15 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2004.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 2004.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52. Decisione modificata dalla decisione BCE/2003/23 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 40).

⁽²⁾ Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Schema di distribuzione delle banconote a partire dal 1° maggio 2004

Banca centrale europea	8,0000 %
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	3,2820 %
Deutsche Bundesbank	27,2000 %
Bank of Greece	2,4415 %
Banco de España	10,0065 %
Banque de France	19,1375 %
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland	1,1865 %
Banca d'Italia	16,7960 %
Banque centrale du Luxembourg	0,2020 %
De Nederlandsche Bank	5,1415 %
Oesterreichische Nationalbank	2,6765 %
Banco de Portugal	2,2715 %
Suomen Pankki	1,6585 %
TOTALE	100,0000 %

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 23 aprile 2004
che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte
delle banche centrali nazionali non partecipanti

(BCE/2004/10)

(2004/507/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/2003/19, del 18 dicembre 2003, che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri non partecipanti ⁽¹⁾, ha determinato la percentuale di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) che le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che non avrebbero adottato l'euro il 1° gennaio 2004 versano nella medesima data a titolo di contributo ai costi operativi della BCE.

(2) In vista dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e delle rispettive BCN che il 1° maggio 2004 entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la decisione BCE/2004/5, del 22 aprile 2004, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽²⁾ stabilisce, a decorrere dal 1° maggio 2004, le ponderazioni assegnate a ciascuna BCN che il 1° maggio 2004 sia parte del SEBC nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»).

(3) Il capitale sottoscritto della BCE, a partire dal 1° maggio 2004, sarà pari a 5 564 669 247,19 EUR.

(4) Lo schema di capitale esteso necessita l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione BCE/2003/19 a decorrere dal 1° maggio 2004 e che determini la percentuale di sottoscrizione del capitale della BCE che le BCN degli Stati membri che non avranno adottato l'euro entro il 1° maggio 2004 (di seguito «BCN non partecipanti») versano il 1° maggio 2004.

(5) Ai sensi dell'articolo 3.3 del regolamento interno del consiglio generale della Banca centrale europea, i governatori di Česká národní banka, Eesti Pank, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Magyar Nemzeti Bank, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, Narodowy Bank Polski, Banka Slovenije e Národná banka Slovenska hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sulla presente decisione prima della sua adozione,

DECIDE:

Articolo 1

Misura e forma del versamento del capitale

Ciascuna BCN non partecipante il 1° maggio 2004 versa il 7 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritto. Tenendo conto delle ponderazioni descritte nell'articolo 2 della decisione BCE/2004/5, ciascuna di esse versa pertanto in tale data l'importo indicato nella seguente tabella a fianco al proprio nome:

BCN non partecipante	(EUR)
Česká národní banka	5 680 859,54
Danmarks Nationalbank	6 101 159,01
Eesti Pank	694 915,90
Central Bank of Cyprus	506 384,90
Latvijas Banka	1 160 010,95
Lietuvos bankas	1 723 656,30
Magyar Nemzeti Bank	5 408 190,75
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	252 023,87
Narodowy Bank Polski	20 013 889,41
Banka Slovenije	1 302 967,30
Národná banka Slovenska	2 783 948,38
Sveriges Riksbank	9 400 451,41
Bank of England	56 022 530,23

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.2004, pag. 31.

⁽²⁾ Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

*Articolo 2***Adeguamento del capitale versato**

1. La Danmarks Nationalbank, la Sveriges Riksbank e la Bank of England hanno già versato il 5 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/2003/19, secondo lo schema valido fino al 30 aprile 2004. Tenuto conto di ciò, ciascuna di esse, in alternativa, o trasferisce alla BCE una somma aggiuntiva o la BCE restituisce una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella contenuta nell'articolo 1.

2. Ciascuna delle altre BCN non partecipanti trasferisce alla BCE l'importo indicato a fianco al proprio nome nella tabella contenuta nell'articolo 1.

3. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati secondo le modalità e le condizioni stabilite nella decisione BCE/2004/7, del 22 aprile 2004, che stabilisce le modalità e le

condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato ⁽¹⁾.

*Articolo 3***Disposizioni finali**

1. La presente decisione entra in vigore il 23 aprile 2004.
2. La decisione BCE/2003/19 è abrogata a decorrere dal 1° maggio 2004.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 aprile 2004.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ Cfr. la pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.